



Prot. n. 54/2011

Roma, 6 aprile 2011

Al Ministro della Funzione Pubblica
Prof. Renato Brunetta
Palazzo Vidoni
C.so V. Emanuele 116
00186 Roma

OGGETTO: Dirigenza - Retribuzione di Risultato - anno 2010 - Intesa del 4 febbraio 2011

Questa Federazione CIDA-FP è stata di recente interessata da alcune Organizzazioni Sindacali aderenti, appartenenti ai settori dei Ministeri, degli Enti Previdenziali e altri, dei gravi problemi che incontrano sul tavolo della contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per la determinazione della retribuzione direttamente collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla qualità della prestazione, per l'anno 2010. In diverse occasioni si è stati costretti a non sottoscrivere gli accordi proposti, in quanto non coerenti con il contenuto dell'Intesa del 4 febbraio 2011 tra Governo e OOSS, e da noi sottoscritta, e relativa Circolare applicativa n. 1 del 17 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con particolare riferimento all'Area 1, si ricorda, preliminarmente, che l'obbligo per ciascuna amministrazione di stipulare un *contratto integrativo in materia di retribuzione di risultato* è previsto, ad esempio, dall'art. 4 del CCNL area I - Dirigenza quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, tuttora vigente; l'art. 57 dello stesso CCNL disciplinava, tra l'altro, alcuni criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato.

Successivamente, sulla materia sono intervenute norme di legge e di contratto, ossia l'articolo 19 del decreto legislativo 150/2009, che prevede i "Criteri per la differenziazione delle valutazioni" e i Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso del 2010 per le varie Aree della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. Ad esempio, con riferimento all'Area 1, trattasi dell'art. 25 "Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda Fascia" e dell'art. 26 "Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia", il



cui quarto comma espressamente prevede l'applicabilità dello stesso in via transitoria e sperimentale, nelle more dell'attuazione del d.Lgs. 150/2009.

Come è noto, nella scorsa estate il Governo, nella manovra volta al contenimento della spesa, ha disposto, all'art.9 comma 1 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), tra l'altro, che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento *ordinariamente spettante per l'anno 2010*,

L'anno 2010 diviene, pertanto, parametro di riferimento per la retribuzione complessiva spettante al dirigente per un intero triennio; al fine di evitare, di conseguenza, che le modalità di attribuzione della retribuzione nel 2010 divengano causa di gravi disparità, è stata sottoscritta l'Intesa del 4 febbraio 2011.

Infatti, il combinato disposto delle norme richiamate avrebbe comportato, in assenza della suddetta Intesa, che se un dirigente nell'anno 2010 avesse conseguito una valutazione tale per cui sarebbe stato inserito in una fascia di merito bassa o media - non percependo o percependo solo piccola quota della retribuzione di risultato - anche qualora nei tre anni successivi, a causa di stessa o migliore valutazione, avesse dovuto essere inserito in una fascia di valutazione più alta, non avrebbe potuto comunque percepire la relativa, maggiore retribuzione.

Avverso l'iniquità di tale disposizione CIDA FP ha presentato ricorso, al fine di sollevare la questione di legittimità Costituzionale della stessa.

Nel senso di evitare le distorsioni procurate dall'entrata in vigore del d.l. 78/2010 sul d. lgs. 150/2009, è stata sottoscritta l'Intesa del 4 febbraio 2011: essa recita, tra l'altro, che "le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, *non devono diminuire* per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2009".

La Circolare n. 1/2011 del 17 febbraio, esplicativa dell'Intesa, recita che "solo successivamente alla stipulazione dei prossimi CCNL la norma in commento (*art. 19 del d. lgs. 150/2009*) sarà applicabile con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla retribuzione della performance, con le modalità e nelle misure previste nel d. lgs 150/2009"; la successiva Circolare n. 7/2011 del 5 aprile 2011 conferma che sono pienamente operativi e applicabili principi ed istituti previsti dal d. lgs. 150/2009 "nei termini che sono stati chiariti con la circolare n. 1/2011 in ordine all'applicazione, a seguito della



sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'art. 19 del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2009".

In concreto, l'accordo del 4 febbraio 2011 ha confermato, fino alla stipulazione dei prossimi Contratti collettivi nazionali di lavoro, gli effetti del citato art. 19 del d. lgs. n. 150/2009, ma ne ha limitato l'operatività esclusivamente alle risorse aggiuntive derivanti dalla applicazione del comma 17 dell'art.71 del d.l. 112/2008.

La stessa lettera circolare n.1/2011 evidenzia, peraltro, che sono "...pienamente operativi ed attuabili tutti gli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità nonché le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 150 del 2009..."

Da quanto detto discende che le risorse allo stato disponibili devono essere attribuite anche per i Dirigenti sulla base dei criteri attualmente in vigore.

Stante quanto suesposto, la CIDA-FP ritiene corretto che le amministrazioni liquidino ai dirigenti la retribuzione di risultato per l'anno 2010 e fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e ai comportamenti organizzativi tenuti, valutati sulla base del sistema vigente in ciascuna amministrazione, per come concordato con le OO.SS. rappresentative della dirigenza, *senza predeterminare il numero di dirigenti potenzialmente inscrivibile in ciascuna Fascia di merito.*

Pertanto, riteniamo che sia da confermare il nostro consenso alla selettività nella valutazione e nella erogazione delle risorse, e - *per le sole risorse aggiuntive, come previsto nell'Intesa del 4 febbraio 2011* - il nostro favore alla differenziazione retributiva di cui all'art. 19 del d. lgs. 150/2009.

In conclusione, la CIDA-FP **chiede** alla SV, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la tempestiva emanazione di direttive alle amministrazioni nel senso suesposto, avvertendo che, in mancanza, questa Federazione - e, per essa, le OOSS aderenti - si vedrà costretta a non sottoscrivere alcun accordo integrativo per la retribuzione di risultato non coerente con i principi richiamati, e su cui si è convenuto lo scorso 4 febbraio.

Si resta a disposizione per un eventuale incontro sul tema.

IL PRESIDENTE
Prof. Giorgio Rembado